

COMUNE DI CAIOLO

Provincia di Sondrio



ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO Comunale

N. 2 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF per l'anno 2019

L'anno 2019 addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO - alle ore 21.00
nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Atteso che l'art. 1, comma 11 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito, con modificazione nella legge n. 148 del 14.09.2011, abrogando l'art. 5 del D. Lgs. 23/2011, che prevedeva per i Comuni con un'aliquota di addizionale comunale inferiore allo 0,4% di aumentarla nel limite massimo dello 0,2% annuale, consente agli stessi, dall'anno 2012 di poter aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF senza alcun limite annuale ma entro lo 0,8% come tetto massimo;

Preso atto che altre disposizioni inerenti il tributo in argomento sono poi intervenute nell'ambito del D.L. 201/11 convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011 ed in particolare all'art. 13, comma 16 che prevede:

a) al primo periodo, che l'acconto del 30% è determinato applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef deliberata:

- per l'anno di riferimento se la pubblicazione della deliberazione di fissazione dell'aliquota è effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento (in precedenza il termine era il 31 dicembre);
- per l'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al 20 dicembre;

b) al secondo periodo, si rafforza l'intervento legislativo, su quanto già disposto, dall'art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011, ovvero la facoltà per i Comuni di un'aliquota differenziata per scaglioni di reddito.

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296 che stabilisce quale termine ultimo previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti, quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che, per l'anno 2019, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 28/02/2019 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 e in ultimo al 31/03/2019 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019;

Evidenziato che la "Legge di bilancio 2019" non ha prorogato il blocco delle aliquote/agevolazioni in materia di Tributi locali;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 3 del 01.02.1999 con la quale era stata istituita l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1 del D.L.GS n. 360 del 28.9.1998 e s.m.i., nonché approvato il relativo regolamento;


Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21.12.2017 con la quale l'aliquota dell'addizionale Irpef è stata stabilita, per l'anno 2018, nella misura pari a 0,2 punti percentuali;

Ritenuto in sede di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, di mantenere inalterata l'aliquota ed esenzioni in vigore anche per l'anno 2019 al fine di garantire le entrate reperite nell'anno precedente e mantenere in tal modo inalterati i livelli di qualità e quantità dei servizi comunali indispensabili erogati;

Dato atto che tale previsione era stata effettuata anche in sede di predisposizione del bilancio triennale dei precedenti esercizi finanziari;

Considerato che la presente deliberazione non comporta né coinvolge aspetti strutturali di istituzione e ordinamento del tributo, ma esplica i suoi effetti dispositivi in termini di misura applicativa, per altro sulla scorta delle deliberazioni adottate nei precedenti esercizi finanziari;

Visto l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



Preso atto dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, reso dal Responsabile di Servizio interessato, ai sensi degli articoli 147 bis, 1° comma e art. 49, 1° comma, del T.U.E.L.;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2019, al fine di garantire le entrate reperite nell'anno precedente e mantenere in tal modo inalterati i livelli di qualità e quantità dei servizi comunali indispensabili erogati, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF così come deliberata con atto consiliare n. 25 del 21.12.2017, nella misura dello 0,2%;
2. Di dare atto che dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura percentuale disposta al punto 1) deriverà un gettito presunto di € 26.500,00;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-finanziario-Amministrativo gli adempimenti successivi e conseguenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. Dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente";

Inoltre, in relazione all'urgenza, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile:


con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 4 MAR. 2019 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 4 MAR. 2019

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 4 MAR. 2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

